

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE FATTORIA SOCIALE
L'ULIVO VERDEGGIANTE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA
VIA TUORO A MONTE COPPOLA 7

Numero REA: NA - 960647

Codice fiscale: 08470531214

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Art. XIV - Tutte le spese del presente atto, annesse e conse-	
	guenziali, presunte in Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento	
	virgola zero zero) restano a carico della Società Cooperativa	
	e dei soci.	
	Ai fini fiscali, le parti richiedono l'applicazione al pre-	
	sente atto delle agevolazioni vigenti per le società coopera-	
	tive sociali.	
	Art. XV - L'organizzazione ed il funzionamento della società	
	sono regolate dalle "Norme relative al funzionamento della	
	società" che costituiscono lo Statuto Sociale e che, qui di	
	seguito riportate, contengono anche l'indicazione più detta-	
	gliata dell'attività degli organi sociali, del loro funziona-	
	mento e della loro composizione, nonché i requisiti e le con-	
	dizioni per l'ammissione dei soci, nonché le eventuali condi-	
	zioni per l'esclusione degli stessi.	
	"STATUTO SOCIALE	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA SOCIALE L'ULIVO VERDEG-	
	GIANTE ONLUS" .	
	Alla cooperativa, si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	

	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - le disposizioni della Legge Regione Campania del 30 mar-	
	zo 2012 n. 5, del relativo Regolamento di attuazione approva-	
	to con Delibera della giunta Regionale della Campania n. 507	
	del 10 novembre 2014 e della Legge 18 agosto 2015 n. 141 in	
	materia di agricoltura sociale e di fattorie sociali;	
	4) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	5) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La Società ha sede nel Comune di Castellammare di Stabia (NA).	
	L'indirizzo comprensivo della via e del numero civico ove è	
	posta la sede sociale, è quello risultante dal Registro delle	
	Imprese.	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede so-	
	ciale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indica-	
	to.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	

	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi in-	
	dicato, così come possono essere istituite, trasferite e sop-	
	presse sedi secondarie.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rap-	
	presentanze, filiali, uffici, depositi e laboratori che non	
	siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e an-	
	che all'estero.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre (12)	
	duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata o anticipa-	
	tamente sciolta con delibera dell'Assemblea con le maggioran-	
	ze previste dalla legge.	
	ARTICOLO 4 - SCOPO ed OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la	
	propria attività caratteristica a favore dei propri soci coo-	
	peratori nella misura prevista dalla legge, in modo da rea-	
	lizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e	
	far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di la-	
	voro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata	

	a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul merca-	
	to. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e la prestazione della propria attività lavorativa a	
	favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle presta-	
	zioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2,	

	del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria	
	attività – in misura non inferiore al trenta per cento del	
	totale di coloro che prestano attività lavorativa per la coo-	
	perativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavo-	
	rative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, com-	
	patibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere so-	
	cie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli al-	
	tri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111- septies	
	disp. att. c.c.).	
	La Cooperativa, pertanto, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei	
	propri soci cooperatori, si prefigge di svolgere, le seguenti	
	attività:	
	- la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento	
	di animali e le attività connesse, con particolare riferimen-	
	to a tutte le attività dirette alla manipolazione, conserva-	
	zione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione	
	di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di	
	fondi, boschi e/o dall'allevamento di animali nonchè le atti-	

	vità dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'uti-	
	lizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, nor-	
	malmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi	
	comprese le attività di valorizzazione del territorio e del	
	patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospita-	
	lità, come definite dalla legge vigente in materia, nonché	
	quelle di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, recante di-	
	sposizioni in materia di agricoltura sociale.	
	La società si propone in particolare di condurre le attività	
	agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agri-	
	turismo, di fattoria didattica, di fattoria sociale, di api-	
	coltura e di acquacoltura con etica e responsabilità verso la	
	comunità e l'ambiente, e di svolgere l'attività produttiva in	
	modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi,	
	assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei	
	soggetti deboli in collaborazione con le istituzioni pubbli-	
	che e con il terzo settore per attivare relazioni e servizi	
	atti ad offrire risposte ai bisogni sociali locali unitamente	
	ad una o più delle seguenti attività:	
	1) attuazione di politiche attive di inserimento so-	
	cio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;	
	2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di	
	tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, forma-	
	zione professionale ed esperienze orientate all'occupazione	
	di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere	

	contrattuale;	
	3) servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di	
	persone appartenenti a fasce deboli, con finalità so-	
	cio-ricreative;	
	4) servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di acco-	
	glienza diurna per anziani;	
	5) riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il	
	supporto alla vita di anziani.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi	
	ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo coopera-	
	tivo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al pro-	

	prio, nei limiti consentiti dalla legge.	
	Tutte le attività sociali debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed	
	in particolare del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in materia	
	di attività bancaria e finanziaria, nonchè nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Colle-	
	gi, Ordini o Albi professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	ARTICOLO 5 - SOCI	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a	
	quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costi-	
	tuzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabi-	
	lito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine mas-	
	simo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e	
	deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci operatori:	
	a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifica-	
	zioni, legalmente capaci di agire, che devono costituire al-	
	meno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da documen-	
	tazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) le persone fisiche che siano legalmente capaci di agire e	

	che abbiano una capacità professionale nei settori corrispon-	
	denti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano	
	le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-	
	rativa o professionale;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, le	
	persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91 - il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate catego-	
	rie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e	
	2542 del codice civile.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con la cooperativa. E', inol-	
	tre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguano identici scopi so-	
	ciali ed esplichino una attività concorrente.	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà	
	dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci vo-	
	lontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro so-	
	ci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività	

	svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettiva-	
	vamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro con-	
	fronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subor-	
	dinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge	
	266/1991 sul volontariato.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- cognome, nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, resi-	
	denza, codice fiscale e attività svolta e, se soggetto diver-	
	so da persona fisica, denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la precisazione dell'effettiva	
	attività di lavoro da svolgere, della condizione professiona-	
	le e delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti di cui innanzi;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	- l'accettazione di tutti i patti sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica devono, inoltre, in-	
	dicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonchè al-	
	legare le deliberazioni dell'organo competente che ha delibe-	
	rato l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	

	to e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal-	
	l'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il so-	
	vraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	esprima l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se delibe-	
	rato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'or-	
	gano amministrativo;	
	b) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	

	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	ad Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero).	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quo-	
	ta il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con ef-	
	fetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal-	
	l'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni pubbliche	

	e/o private le cui norme prevedano il possesso di specifici	
	requisiti soggettivi dei soci - quali età, sesso, stato di	
	disoccupazione o inoccupazione, appartenenza ad una partico-	
	lare categoria di lavoratori e/o altro requisito soggettivo	
	diverso dai precedenti - da mantenere per un periodo di tempo	
	minimo determinato, è prevista - per tale periodo minimo tem-	
	porale - la non trasferibilità delle quote a soggetti che fa-	
	rebbero venire meno i requisiti di concessione delle rispet-	
	tive agevolazioni, in deroga a quanto sopra disposto per la	
	cessione di quote. Terminato il suddetto vincolo temporale	
	minimo stabilito dalla norma agevolata di riferimento, si ap-	
	plica la disciplina sopra prevista per la cessione di quote.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso,	
	esclusione e morte.	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	

	mento della sede sociale all'estero;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	

	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato	
	all'articolo 2531 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota.	
	ARTICOLO 6 - LIQUIDAZIONE QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche	

	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	ARTICOLO 7 - PERSONE SVANTAGGIATE	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate coloro i quali si trovino nelle condizioni previste	
	dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i	
	soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,	
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari	

	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà.	
	ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI	
	MUTUALISTICI	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-	
	stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inseri-	
	mento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in	

	via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a sti-	
	pulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successiva-	
	mente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio della	
	parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche pro-	
	fessionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla co-	
	operativa in qualità di socio cooperatore.	
	ARTICOLO 9 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituiti	
	dall'ammontare degli apporti di titolari di strumenti finan-	
	ziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate;	
	e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.	
	Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ri-	
	partiti tra i soci cooperatori né durante la vita della so-	
	cietà, né all'atto dello scioglimento.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	

	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro	
	50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La Cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scio-	
	glimento, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	ARTICOLO 10 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	Il bilancio è sottoposto ai soci per l'approvazione entro il	
	termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	Esso potrà tuttavia essere sottoposto ai soci entro centoot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a	
	giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particola-	
	ri esigenze relative all'oggetto e alla natura della società.	
	Dette ragioni dovranno essere esposte dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o in assenza nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio devono indicare, nelle rela-	
	zioni previste dagli art. 2428 e 2429 del C.C., specificamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-	
	mento dello scopo mutualistico, tenendo conto della partico-	
	larità della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, let-	
	tera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	

	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina la destinazione degli utili non assegnati.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di ge-	
	stione risultanti dal bilancio il 3% (tre per cento) deve es-	
	sere destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi del-	
	la Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	

	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare la	
	qualità e quantità del lavoro prestato dai soci ed essere	
	commisurati ai compensi percepiti dai soci per le prestazioni	
	lavorative effettuate.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	della quota.	
	I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante	
	delega scritta.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
	della costituzione e delle deleghe.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno	
	entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro	
	centottanta (180) giorni, nei limiti ed alle condizioni pre-	

	viste dall'articolo 2364 Codice Civile per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori e i membri del Collegio Sindacale, ove istituito;	
	c) determinare la retribuzione annuale dell'organo amministrativo e dei sindaci (se nominati);	
	d) deliberare sulle responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci (se nominati);	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame, dall'organo amministrativo.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione da disciplinarsi con apposito regolamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia	

	con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ri-	
	cevimiento (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultano espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convo-	
	cazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto	
	e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli	
	amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano per-	
	sonalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	

	nella quale dichiarano di essere informati della riunione e	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Or-	
	gano amministrativo, dal Presidente del Consiglio di ammini-	
	strazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o	
	di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorren-	
	do uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio o	
	per delega, più della metà dei voti esprimibili in assemblea,	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci pre-	
	senti o rappresentati ed in entrambi i casi delibera a mag-	
	gioranza assoluta dei voti.	
	Nelle ipotesi di deliberare sulle modifiche dello statuto so-	
	ciale l'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili in as-	
	semblea.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabil-	

	mente diverse specifiche maggioranze.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per	
	appello nominale o per acclamazione quando l'assemblea lo de-	
	liberi a maggioranza.	
	La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa	
	salvo che avvenga per acclamazione.	
	ARTICOLO 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società potrà essere alternativamente amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri,	
	o da un Amministratore Unico.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e suc-	
	cessivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessa-	
	rio, i soci stabiliscono se Organo Amministrativo della So-	
	cietà debba essere il Consiglio di Amministrazione o l'Ammi-	
	nistratore Unico e provvedono alla nomina.	
	Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo	
	stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o	
	a dimissioni, ed è rieleggibile.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, lo stesso dura in carica tre esercizi sociali e resta in	
	carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio del-	
	l'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono rieleg-	
	gibili.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina	

	del Presidente e del Vice Presidente.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deli-	
	berazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga ne-	
	cessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quel-	
	lo fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con	
	telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo,	
	spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o al-	
	l'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e risul-	
	tante dai libri sociali.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nell'apposito Libro	
	sociale.	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione,	

	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto ri-	
	servano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio spetta, a seconda della struttura dell'organo ammini-	
	strativo all'Amministratore Unico o al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 13 - DIRITTI DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistratozione, anche tramite professionisti di propria fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	
	ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	C.C., la società è controllata da un Collegio Sindacale com-	
	posto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal-	
	l'assemblea, la quale designa altresì il Presidente e ne de-	
	termina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica	

	tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO INTERNO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	ARTICOLO 16 - SCIoglimento	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei	
	soci, con le maggioranze previste per la modifica dello sta-	
	tuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i	
	soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione."	
	Di quest'atto in parte dattiloscritto da	
	persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su	
	undici fogli di cui si sono occupate quarantadue facciate per	
	intero oltre la presente sin qui, io Notaio ho dato lettura	
	ai costituiti i quali lo dichiarano conforme alla loro vo-	
	lontà e meco lo sottoscrivono e firmano a margine dei fogli	
	intermedi, essendo le ore tredici e minuti cinquanta	
	FIRMATO: Tammaro Pietro	
	Lettieri Nicola	

31 di 32

32 di 32